



COMUNE DI INZAGO

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE IN CUI DIMORANO

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 03/01/2006 n.1, convertito con modificazioni, dalla Legge 27/01/2006 n.22, come modificato dalla Legge 07/05/2009 n.46

RENDE NOTO

Che, gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ovvero gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono ammessi al voto nella predetta dimora.

TERMINI E MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune di INZAGO in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre 2022, apposita dichiarazione utilizzando il modulo predisposto, disponibile presso l'Ufficio Elettorale e sul sito istituzionale del Comune, attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta autorizzazione sanitaria.

Alla domanda deve allegare:

- 1) Copia della tessera elettorale;
- 2) Idonea certificazione sanitaria, con l'esatta formulazione normativa in oggetto indicata.

CERTIFICATO MEDICO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

La certificazione sanitaria da allegare alla domanda deve essere rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria locale in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione e deve contenere, oltre che i dati identificativi dell'elettore affetto dalla grave infermità, anche la formulazione, espressa nel certificato, che si tratta di soggetto in possesso di entrambi i requisiti della "dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali" e della "impossibilità di allontanamento dall'abitazione". Inoltre, qualora l'interessato sia soggetto di diritto al "Voto Assistito" di cui all'art.55 del D.P.R. 30/03/1957, n.361, e all'art. 41 del D.P.R. 16/05/1960, n.570 (ossia: i ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità) e l'annotazione non sia già inserita sulla tessera elettorale, il certificato potrà eventualmente attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio di voto. I funzionari medici non possono essere né candidati né parenti fino al quarto grado dei candidati.

IL SINDACO
Dr. Andrea Fumagalli